



**NORME REGOLAMENTARI PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI
AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI CARBURANTI.**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 115 del 18/12/2001 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 01.04.2003, in vigore dal 14.04.2003
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 03.05.2005; in vigore dal 01.05.2005;

INDICE

<i>ART. 1</i> <i>OGGETTO E FINALITA'</i>	4
<i>ART. 2</i> <i>MODIFICHE AGLI IMPIANTI</i>	4
<i>ART. 3</i> <i>COMMISSIONE DI COLLAUDO</i>	5
<i>ART. 4</i> <i>PROCEDURA DI COLLAUDO</i>	6
<i>ART. 5</i> <i>ESERCIZIO PROVVISORIO</i>	7
<i>ART. 6</i> <i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	7
<i>ART. 7</i> <i>ENTRATA IN VIGORE</i>	7

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Le presenti norme regolamentari, nel rispetto della normativa vigente in materia¹, disciplinano l'esercizio di alcune funzioni amministrative delegate - ai sensi dell'art. 170, comma 3 della L.R. 3/99 - relative agli impianti autostradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

ART. 2²

MODIFICHE AGLI IMPIANTI

1. Fatte salve le fattispecie soggette a silenzio-assenso³ ai sensi della normativa vigente, costituiscono modifica all'impianto:
 - a) la variazione dei carburanti erogati;
 - b) la variazione del numero di colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) la trasformazione dello impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
2. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente del Servizio Apicale Attività Produttive.

¹ Rif: D.L. 26/10/1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella L. 18/12/1970 n. 1034 (Art. 16); D.P.R. 27/10/1971, n. 1269; R.D. 20/07/1934 n. 1303 (Art. 23).

² Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 01/04/2003

³ Rif: Art 2, 2° comma, D.M. 28/05/1988, n. 214.

3. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

4. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

5. Le modifiche devono essere, preventivamente alla effettuazione dei lavori, comunicate a cura del titolare della concessione al Dirigente del Servizio Apicale Attività Produttive, e devono essere richiesti i pareri di competenza, se dovuti, all'Ufficio Tecnico di Finanza di Bologna, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comando Vigili del Fuoco di Bologna, alla Società Autostrade S.p.a., e all'A.R.P.A., ed essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali.

ART. 3

COMMISSIONE DI COLLAUDO

1. La Commissione di Collaudo, nominata con atto del Presidente della Provincia di Bologna è composta da:

- a) Dirigente del Servizio Apicale Attività Produttive della Provincia di Bologna, che funge da presidente;
- b) Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio o suo delegato, individuato tra il personale con competenza specifica in servizio presso l'ufficio;
- c) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il comando;
- d) Funzionario della Provincia con funzioni di segretario;
- e) Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale dipartimento Sanità Pubblica Impiantistica - competente per territorio o suo delegato, in qualità di esperto;
- f) Dirigente dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale competente per territorio o suo delegato, in qualità di esperto⁴.

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 01/04/2003

2. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento presso le competenti amministrazioni secondo le modalità previste da ciascun Ente⁵.

ART. 4⁶

PROCEDURA DI COLLAUDO

1. I nuovi impianti, e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione, su richiesta dell'interessato al Dirigente del Servizio Apicale Attività Produttive, del collaudo da parte della Commissione di Collaudo, come disciplinata dall'art. 3.
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, ambientali e sanitarie.
4. La corretta realizzazione delle modifiche di cui all'art. 2, comma 1, punti d), e), g), h), j), è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Provincia di Bologna, ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Le convocazioni ed il relativo collaudo possono riguardare anche più impianti, tenuto conto della loro collocazione geografica sul territorio.
6. I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono la Commissione di Collaudo esprimono parere in seguito all'effettuazione del sopralluogo. L'esito del collaudo viene verbalizzato a cura del segretario della Commissione di Collaudo.
7. Se il parere di conformità non è espresso all'unanimità o si riscontrino impedimenti al funzionamento, tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto, si fa luogo all'esercizio provvisorio. Vengono individuate le prescrizioni necessarie per poter autorizzare definitivamente l'impianto all'esercizio dandone specifica indicazione nel verbale.

⁵ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 03/05/2005

⁶ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 01/04/2003

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene rilasciata a seguito dell'effettuazione del collaudo con esito positivo, ovvero a seguito della comunicazione del concessionario di aver posto in esito le prescrizioni previste nel verbale.

ART 5⁷

ESERCIZIO PROVVISORIO

1. Il Dirigente del Servizio Apicale Attività Produttive, in seguito a domanda del concessionario, corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile una sola volta, qualora ricorrano i seguenti casi:

- a) si realizzi ristrutturazione totale dell'impianto;
- b) decorrano i termini di effettuazione del collaudo;
- c) in seguito all'effettuazione del collaudo:
 - il parere di conformità non sia espresso all'unanimità;
 - sussistano impedimenti al funzionamento tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto.

ART. 6⁸

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le vigenti norme in materia di impianti autostradali di distribuzione automatica di carburanti.

ART. 7⁹

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

⁷ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 01/04/2003

⁸ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 01/04/2003

⁹ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 03/05/2005